



**ALLEGATO CT4**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA  
PER LA FORNITURA DI N. 12 AUTOBUS ELETTRICI NUOVI DI FABBRICA  
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO  
FINANZIATA CON RISORSE PON METRO 2014-2020**

1

**Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR)**

**CUP: B80A22000030001**

**CPV 34121100-2**

**CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE - FULL SERVICE**



**UNIONE  
EUROPEA**  
Fondi Strutturali e  
di Investimento  
Europei

## INDICE

<b>ART. 1</b>	<b>PIANO DI MANUTENZIONE - GENERALITÀ E DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
1-1	MANUTENZIONE PROGRAMMATA .....	5
1-2	MANUTENZIONE SECONDO CONDIZIONE .....	5
1-3	MANUTENZIONE A GUASTO.....	5
1-4	INTERVENTI DI RISANAMENTO .....	5
1-5	MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA.....	6
1-6	MANUTENZIONE PNEUMATICI .....	6
1-7	REVISIONI ANNUALI PRESSO LA MOTORIZZAZIONE .....	6
1-8	PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO DI TRAINO PER GUASTI.....	6
<b>ART. 2</b>	<b>ESCLUSIONI .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 3</b>	<b>CONDIZIONI DI IDONEITÀ DEI VEICOLI AL SERVIZIO .....</b>	<b>7</b>
3-1	PARAMETRI DI SERVIZIO .....	7
3-2	DISPONIBILITÀ DEI VEICOLI.....	7
<b>ART. 4</b>	<b>TIPOLOGIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE - LUOGHI DI MANUTENZIONE ED USO PERSONALE MANUTENTIVO.....</b>	<b>8</b>
4-1	TIPOLOGIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE - LUOGHI ED USO PERSONALE MANUTENTIVO	8
4-2	IMPIANTI E ATTREZZATURE DI LAVORO .....	8
<b>ART. 5</b>	<b>GESTIONE DEI RICAMBI, DEI LUBRIFICANTI E LIQUIDI PROTETTIVI</b>	<b>9</b>
<b>ART. 6</b>	<b>SISTEMA INFORMATIVO.....</b>	<b>9</b>
6-1	DOCUMENTAZIONE.....	9

6-2	REGISTRAZIONE CHILOMETRI.....	10
<b>ART. 7</b>	<b>FORMULAZIONE DELL’OFFERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE A COSTO GARANTITO FULL SERVICE .....</b>	<b>10</b>
7-1	CONTRATTO CON CORRESPONSIONE DI CANONE FULL SERVICE.....	10
<b>ART. 8</b>	<b>CONTROLLO E COLLAUDO .....</b>	<b>11</b>
8-1	VERIFICA DEI PARAMETRI DI SERVIZIO.....	11
8-2	RILEVAMENTO DELLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE.....	11
8-3	CONTROLLO DELLA MANUTENZIONE.....	11
8-4	COLLAUDO DI FINE CONTRATTO.....	11
<b>ART. 9</b>	<b>DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE A COSTO GARANTITO FULL SERVICE .....</b>	<b>12</b>
<b>ART.10</b>	<b>PENALI RELATIVE AL CONTRATTO MANUTENZIONE A COSTO GARANTITO FULL SERVICE .....</b>	<b>12</b>
10-1	PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEI PARAMETRI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE A COSTO GARANTITO .....	12
	<i>10-1.1 INDISPONIBILITÀ VEICOLI .....</i>	<i>12</i>
	<i>10-1.2 INADEMPIENZA RISPETTO AL PIANO DI MANUTENZIONE .....</i>	<i>12</i>
<b>ART.11</b>	<b>CAUZIONE RELATIVA AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE A COSTO GARANTITO FULL SERVICE .....</b>	<b>13</b>
<b>ART.12</b>	<b>STRUTTURA DEDICATA ALLA GARANZIA .....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 13</b>	<b>CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....</b>	<b>14</b>

## PREMESSA

Il Bando di gara per la fornitura di n. 12 autobus elettrici per il servizio di trasporto pubblico urbano, finanziata con risorse PON METRO 2014-2020, CUP: B80A22000030001, prevede quale opzione da esercitarsi entro e non oltre sei mesi dall'aggiudicazione definitiva, l'affidamento al Fornitore del servizio di manutenzione full service dei n. 12 autobus oggetto di fornitura.

In caso di esercizio dell'opzione di acquisto di n. 1 ulteriore autobus, il servizio full service sarà esteso alle medesime condizioni economiche a detto mezzo.

Ai fini della determinazione del valore complessivo dell'appalto, da porre a base di gara, l'importo presunto del servizio, riferito ai n. 12 (dodici) autobus per la durata di 10 anni, è stato quantificato in € 900.000,00 (euronovecentomila/00) oltre IVA, calcolato assumendo una percorrenza stimata annua di 25.000 (venticinquemila) km per ciascun veicolo e sulla base del seguente prezzo unitario:

€ 0,30/km (zero virgola venti) di cui € 0,01 (zerovirgolazerouno) oltre IVA per costi relativi alla sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso.

## ART. 1 PIANO DI MANUTENZIONE - GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Il Committente intende con il presente capitolo definire la combinazione di azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione e controllo, atte a mantenere e/o a riportare i veicoli in uno stato in cui possano eseguire la funzione richiesta. Tali attività verranno pertanto monitorate dal Committente mediante gli opportuni indici di indisponibilità successivamente descritti.

Il servizio di manutenzione a costo garantito qui illustrato comprende tutte le attività manutentive in senso stretto (manutenzione programmata, manutenzione correttiva, manutenzione a guasto, ecc.), come definite nel Capitolato Tecnico. Il servizio di manutenzione a costo garantito potrà preferibilmente essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- servizio di manutenzione a costo garantito, con corresponsione di canone-Full service, a costo chilometrico definito mediante utilizzo di personale del Fornitore e officina del Committente;

Il Fornitore sarà responsabile delle attività di manutenzione necessarie per garantire il rispetto dei requisiti imposti dalle disposizioni vigenti (Codice della Strada, ecc.) e per soddisfare i requisiti di qualità ed efficienza richiesti dal Capitolato Tecnico. Le attività di manutenzione saranno pianificate in modo tale da garantire la disponibilità di un numero sempre adeguato di veicoli (incluse le scorte) per l'attuazione dell'esercizio da parte della Committente.

Il servizio di manutenzione comprende tutti i controlli e le lavorazioni scaturite da:

- anomalie evidenziate dall'autista su apposite schede di segnalazione;
- anomalie segnalate dal sistema diagnostico integrato del veicolo;
- anomalie e previsioni di guasto elaborate tramite la diagnosi predittiva;
- interventi di manutenzione programmata e ciclica;

- interventi in garanzia.

Il periodo che il Fornitore dovrà considerare per la formulazione della propria offerta in merito al servizio di manutenzione a costo garantito (Full service) sarà di giorni 3650 (tremilaseicentocinquanta), a partire dalla data di consegna di ogni singolo veicolo.

Il presente “Regolamento di Manutenzione” sarà recepito con la stipula di un contratto tra la Committente e il Fornitore e avrà decorrenza dalla data di consegna degli autobus.

Il Fornitore dovrà garantire l’esecuzione di tutti gli interventi necessari per assicurare i requisiti previsti per un buon funzionamento, secondo il piano fornito nell’Allegato B1 punto 1.5, compilato a cura del Fornitore e dettaglianti il piano di manutenzione da esso proposto.

### **1-1 MANUTENZIONE PROGRAMMATA**

A percorrenza: dovranno essere scrupolosamente osservate e svolte le operazioni a scadenza del piano di manutenzione del veicolo, eseguendo sostituzioni di lubrificanti, filtri, cinghie, spurghi e pulizia di componentistica, registrazioni ed ingrassaggi.

A tempo: dovranno essere svolte tutte le attività di manutenzione periodica e stagionale (ad es. manutenzione e pulizia preriscaldatori, lavaggi radiatori, manutenzione e carica impianto di climatizzazione, ecc.) ed operazioni di pulizia periodica della carrozzeria e del sotto scocca.

Il piano di manutenzione programmato è indicato dal Fornitore all’interno dell’Allegato B1 punto 1.5.

### **1-2 MANUTENZIONE SECONDO CONDIZIONE**

Il Fornitore dovrà eseguire tutte quelle operazioni derivanti da segnalazioni fornite dalla Committente e acquisite tramite:

- analisi predittive (controlli ispettivi, tester, analisi tribologiche dei lubrificanti, ecc.);
- sistemi diagnostici off-line.

### **1-3 MANUTENZIONE A GUASTO**

Dovranno essere svolte tutte quelle operazioni di manutenzione correttiva al fine di ripristinare le condizioni di idoneità per l’esercizio, compromesse a seguito di una rottura di funzionalità. Tale attività si concretizzerà nelle seguenti fasi:

- segnalazioni scritte dei conducenti (schede di segnalazione);
- indicazione del sistema diagnostico integrato del veicolo;
- stacco e riattacco dei componenti meccanici, pneumatici, elettronici guasti o usurati o malfunzionanti.

### **1-4 INTERVENTI DI RISANAMENTO**

Dovranno essere svolti tutti gli interventi di risanamento previsti e/o introdotti dal Costruttore, e concordati con il Committente, a seguito di anomalie e/o guasti ricorrenti.

### **1-5 MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA**

Il Committente si riserva la facoltà di affidare al Fornitore, con specifico contratto a parte, la manutenzione della carrozzeria, comprendente gli interventi per il riordino del veicolo a fronte di incidenti stradali limitati ed atti vandalici (raddrizzatura, riparazioni, sostituzioni, stuccature, verniciature).

### **1-6 MANUTENZIONE PNEUMATICI**

Il Committente si riserva la facoltà di affidare al Fornitore, con specifico contratto a parte, la fornitura e la gestione della manutenzione degli pneumatici.

### **1-7 REVISIONI ANNUALI PRESSO LA MOTORIZZAZIONE**

Il Fornitore dovrà predisporre i veicoli per le revisioni annuali presso il competente ufficio periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in condizioni di efficienza perfetta. Dovrà essere posta particolare attenzione a quanto indicato dalla legislazione vigente (elementi oggetto di revisione periodica motorizzazione art. 80, comma 4 CdS e s.m.i.).

Gli oneri corrispondenti all'operazione di revisione (prenotazione seduta, rimborso spese ispettore, ecc.) saranno a totale carico del Committente; nel caso in cui il veicolo non superasse la revisione saranno addebitati gli ulteriori costi sia amministrativi sia di manutenzione al Fornitore stesso.

### **1-8 PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO DI TRAINO PER GUASTI**

Ad eccezione dei casi dovuti a sinistri, a cattiva conduzione e comprovata negligenza da parte del personale viaggiante del Committente, saranno a carico del Fornitore tutte le attività di pronto intervento e servizio di traino, per guasti in linea o c/o i depositi del Committente, che impediscano la sicurezza e la circolazione dei veicoli.

Potranno essere adottate soluzioni, anche solo provvisorie, atte a rimuovere la criticità e/o l'aggravio di danno. In tal caso l'intervento risolutivo dovrà essere programmato successivamente. Le attività di pronto intervento e servizio di traino per guasti potranno essere delegate al Committente, in questo caso verranno regolamentate previo accordo di rimborso economico con il Fornitore.

## **ART. 2 ESCLUSIONI**

Sono escluse dalla valutazione del servizio di manutenzione a costo garantito le seguenti prestazioni:

- pulizia interna ed esterna dei veicoli;
- vestizione e preparazione del servizio di linea;
- dispositivi non forniti con il veicolo;
- rifornimento di gasolio;
- riparazione per danni derivanti da sinistri, eventi eccezionali o calamità naturali;

- manutenzione carrozzeria (fatto salvo quanto riportato all'art. 1.5 Manutenzione della carrozzeria);
- manutenzione pneumatici (fatto salvo quanto riportato all'art. 1.6 Manutenzione pneumatici).

### **ART. 3 CONDIZIONI DI IDONEITÀ DEI VEICOLI AL SERVIZIO**

Il veicolo sarà considerato idoneo all'erogazione del servizio quando soddisfi contemporaneamente tutti i seguenti parametri:

- sicurezza per il conducente, per i trasportati e per gli altri utenti della strada, per l'ambiente operativo circostante, ai sensi delle vigenti norme ed in relazione a quanto previsto dal Capitolato tecnico;
- affidabilità nell'espletamento del servizio, in relazione a quanto esplicitato nel Capitolato tecnico, il veicolo non sarà assegnato al servizio se non ne sarà garantito il completamento e la rispondenza allo standard qualitativo minimo richiesto dal Committente per lo svolgimento del servizio stesso;
- efficienza di tutti i dispositivi di cui è equipaggiato;
- livelli di emissioni, rumore, vibrazioni ed elettrosmog nei limiti di legge e comunque non superiori allo standard qualitativo minimo richiesto dalla Committente per lo svolgimento del servizio;
- comfort (riscaldamento, condizionamento, efficacia sospensioni) al pristino stato;
- pulizia e decoro interno ed esterno (a seguito dalle attività di manutenzione);
- allestimenti ed arredi esenti da rotture e/o guasti e tali comunque da non comportare un abbassamento dello standard qualitativo minimo richiesto dal Committente per lo svolgimento del servizio.

Qualora, a seguito di un intervento o di una manutenzione equivocata o non correttamente eseguita, si dovessero produrre dei sinistri sui veicoli, il Fornitore ne risponderà totalmente ed integralmente, inclusi gli eventuali danni civili e penali che ne dovessero derivare.

Previo accordo con la Committente, il Fornitore avrà la facoltà di richiamare, presso una delle sue sedi di assistenza, i veicoli per l'esecuzione, a spese del Fornitore stesso, di interventi correttivi che si dovessero rendere necessari per garantire la sicurezza dei veicoli.

#### **3-1 PARAMETRI DI SERVIZIO**

Il Committente provvederà a verificare le prestazioni fornite, per tutta la durata del contratto, attraverso la misurazione di indici di livello per l'esercizio. Tali indici sono costituiti da parametri che valutano la capacità di erogazione del trasporto e la regolarità del servizio.

#### **3-2 DISPONIBILITÀ DEI VEICOLI**

Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità dei veicoli corrispondente alle esigenze definite dai programmi di esercizio vigenti per le singole fasce orarie e dai livelli qualitativi richiesti (scorte). Tali programmi saranno forniti dal Committente.

I veicoli disponibili per il servizio comprenderanno le scorte e saranno depurati da quelli fermi per manutenzione (esclusivamente per il tempo previsto dal Fornitore e dichiarato all'interno dell'Allegato B1) o per sinistri.

## **ART. 4 TIPOLOGIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE - LUOGHI DI MANUTENZIONE ED USO PERSONALE MANUTENTIVO**

8

### **4-1 TIPOLOGIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE - LUOGHI ED USO PERSONALE MANUTENTIVO**

Si definisce:

- Full Service (contratto con corresponsione di canone): uso dell'officina del Committente e di personale del Fornitore o comunque ricadente sotto la sua responsabilità.

Resta ferma la facoltà insindacabile per la Stazione Appaltante di non procedere alla sottoscrizione del contratto di Manutenzione a costo garantito. L'offerta economica (relativa al Full Service) presentata dal Fornitore non è pertanto vincolante.

### **4-2 IMPIANTI E ATTREZZATURE DI LAVORO**

Il Committente (in caso di sottoscrizione del contratto di manutenzione in Full Service) provvederà a rendere disponibili al Fornitore:

- le utenze elettrica e pneumatica;
- le fosse e/o i sollevatori;
- l'utilizzo dei locali carica batteria;
- l'utilizzo delle postazioni di lavaggio;
- l'impianto di raccolta e smaltimento oli esausti e rifiuti;
- l'utilizzo degli impianti per la distribuzione dei prodotti lubrificanti abitualmente in uso presso il Committente. In ogni caso, all'interno delle schede di manutenzione il Fornitore avrà l'obbligo di dettagliare, per ogni componente oggetto di lubrificazione e/o raffreddamento, il tipo di prodotto raccomandato. In ogni caso le caratteristiche minime dei lubrificanti e dei liquidi protettivi dovranno rispondere a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico.

Il Committente inoltre, previo accordo, metterà a disposizione del Fornitore le seguenti attrezzature di particolare rilevanza tecnica:

#### **BANCO PROVA FRENI**

Dovrà essere utilizzato ogni qual volta siano effettuati interventi di riparazione e/o controllo sull'impianto frenante dei veicoli, come riportato nel manuale d'uso dell'apparecchiatura.

A seguito di ogni prova, il banco stamperà un report dei risultati indicando la conformità o meno del collaudo. Tali report dovranno essere conservati dal Fornitore e consegnati in copia al Committente, a seguito dell'intervento manutentivo.

### **PROVA GIOCHI**

Dovrà essere utilizzato per la verifica dei giochi degli assi dei veicoli e delle proprie barre di collegamento, ogni qual volta siano effettuati interventi di riparazione, manutenzione e controllo di tali organi.

### **OPACIMETRO**

Dovrà essere utilizzato per verificare l'opacità dei gas di scarico dei veicoli. Lo strumento dovrà essere utilizzato durante la manutenzione ciclica programmata e ogni qual volta si intervenga sul motopropulsore. I valori misurati dovranno rientrare nei limiti forniti dal costruttore.

A seguito di ogni prova, l'apparecchio stamperà un report dei risultati dal quale si evincerà la conformità o meno del collaudo. Tali report dovranno essere conservati dal Fornitore e consegnati in copia al Committente a seguito dell'intervento manutentivo.

### **PROVA FARI**

Dovrà essere utilizzato per la verifica del corretto allineamento orizzontale, verticale e per l'intensità luminosa dei fari dei veicoli, a seguito del montaggio o riparazione degli stessi.

### **MOVIMENTAZIONE VEICOLI**

Previa autorizzazione scritta del Committente, per interventi manutentivi di rilievo, il Fornitore potrà movimentare i veicoli da e verso le postazioni di lavoro esterne del Fornitore stesso, a totale carico del Fornitore stesso.

## **ART. 5 GESTIONE DEI RICAMBI, DEI LUBRIFICANTI E LIQUIDI PROTETTIVI**

Il committente s'impegna ad utilizzare esclusivamente ricambi originali, messi a disposizione dal Fornitore.

Inoltre il Committente s'impegna ad utilizzare esclusivamente, tutti i lubrificanti e liquidi protettivi previsti dal Fornitore, siano essi stati sostituiti durante la manutenzione ciclica, siano essi immessi a seguito di verifica di livello e conseguente rabbocco.

## **ART. 6 SISTEMA INFORMATIVO**

Il Committente utilizza un software per la gestione della manutenzione, contenente tutti gli interventi da effettuare su tutti i veicoli.

Il Fornitore dovrà fornire al Committente copia dei modelli utilizzati per la reportistica di manutenzione. Saranno concordate le eventuali operazioni informatiche da svolgere, sia a carico del Fornitore, sia a carico del Committente.

### **6-1 DOCUMENTAZIONE**

Le richieste di lavoro, formalizzate con opportuni report, saranno emesse giornalmente per ciascun veicolo e conterranno tutte le indicazioni emerse dalle segnalazioni (schede di segnalazione e indicazione del sistema diagnostico integrato del veicolo, ecc.) e le scadenze del piano di manutenzione compilato dal Fornitore all'interno dell'Allegato B1.

## 6-2 REGISTRAZIONE CHILOMETRI

Il Committente provvederà alla lettura mensile dei chilometri percorsi da ciascun veicolo e a comunicarli al Fornitore. Gli eventuali guasti del cronotachigrafo o delle eventuali piombature saranno tempestivamente comunicati al Fornitore dal Committente. Qualora risultasse necessario sostituire il cronotachigrafo, il Fornitore dovrà impostare su di esso, a suo onere e spese, il chilometraggio indicato al momento della sostituzione.

## ART. 7 FORMULAZIONE DELL'OFFERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE A COSTO GARANTITO-FULL SERVICE

All'interno della scheda di offerta economica B2, il Fornitore dovrà indicare il corrispettivo chilometrico, valido per tutta la durata del periodo di manutenzione, al netto dell'IVA, relativo al servizio offerto. Tale corrispettivo, sarà costante fino all'ultimo anno del servizio di manutenzione a costo garantito, tenendo conto che durante il periodo di garanzia saranno dovuti al Fornitore esclusivamente gli oneri relativi alla manutenzione programmata.

Viene **assegnato punteggio** al prezzo offerto in relazione alla formula indicata nella scheda tecnica per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Allegato CT1.

## 7-1 CONTRATTO CON CORRESPENSIONE DI CANONE (FULL SERVICE)

La Committente, pagherà al Fornitore, per ciascun veicolo, un corrispettivo MENSILE, oltre all'IVA, derivante dal prodotto del corrispettivo chilometrico, relativo all'anno in corso, indicato all'interno della scheda di offerta economica B2, compilato dal Fornitore nella sua offerta, per la percorrenza chilometrica rilevata nel mese;

Al termine di ogni mese il Fornitore emetterà fattura per l'importo corrispondente alla RDA (Richiesta di acquisto) mensile emessa dal Committente, che sarà corrisposto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura con pagamento a fine mese.

All'interno di uno scostamento del +/- 10%, calcolato su base annua per l'intero lotto di veicoli oggetto del contratto di manutenzione a costo garantito, il corrispettivo chilometrico indicato all'interno della scheda di offerta economica B2 rimarrà fisso.

Qualora i chilometri realmente effettuati eccedano lo scostamento del 10%, quelli stimati, il costo di manutenzione pianificato verrà ricalcolato sulla base del nuovo chilometraggio.

E' facoltà di entrambe le parti di chiedere una verifica in contraddittorio del chilometraggio effettivamente percorso.

A partire dal terzo anno di contratto, il Fornitore ha facoltà di aumentare ogni 365 (trecentosessantacinque) giorni l'importo del corrispettivo chilometrico indicato all'interno della scheda di offerta economica B2, sulla base del 75% della variazione dell'**indice** nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) con esclusione dei tabacchi, ferma restando la facoltà della Committente di non accettare tale aumento con diritto di risoluzione del contratto.

La responsabilità della corretta manutenzione è del Fornitore, quindi ogni eventuale decadimento anomalo di materiali, componenti o impianti sostituiti, dovrà essere tempestivamente

comunicato al Committente, congiuntamente alle misure che il Fornitore, a proprie spese e carico, vorrà adottare per risolvere e prevenire le problematiche sopra descritte.

## **ART. 8 CONTROLLO E COLLAUDO**

Il presente articolo si ritiene valido solo nel caso che la manutenzione a costo garantito venga effettuata a cura del fornitore.

11

### **8-1 VERIFICA DEI PARAMETRI DI SERVIZIO**

La Committente verificherà periodicamente i parametri di cui al punto 3.1 e 3.2 del presente “Regolamento di Manutenzione” - Allegato CT4. Il mancato rispetto dei parametri di servizio darà luogo ad una penale applicata nei modi e nei termini previsti all’interno dall’Allegato CT2 Penali.

### **8-2 RILEVAMENTO DELLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE**

La Committente si riserva di verificare, con controlli periodici, i livelli di efficienza dello stato di manutenzione dei veicoli, della drive line e di tutti gli impianti in carico di manutenzione.

Qualora si riscontrassero, nel corso di questi sopralluoghi, inadempienze rispetto al piano offerto dal Fornitore e concordato con la Committente, sarà applicata per ogni veicolo una penale nei modi e nei termini previsti all’interno dell’Allegato CT2 Penali.

### **8-3 CONTROLLO DELLA MANUTENZIONE**

La Committente si riserva di presenziare, nei luoghi di lavoro e durante l'assistenza di linea, con proprio personale, al fine di verificare il corretto svolgimento della manutenzione.

### **8-4 COLLAUDO DI FINE CONTRATTO**

Al termine della durata del servizio di manutenzione a costo garantito, definita all’art. 1 PIANO DI MANUTENZIONE del presente “Regolamento di Manutenzione” Allegato CT4, la Committente provvederà ad effettuare un collaudo per verificare la rispondenza di ciascun veicolo allo stato di uso e manutenzione a cui è stato sottoposto e verificare l’effettiva effettuazione di tutte le operazioni previste dal Fornitore all’interno del Piano manutenzione.

Il Committente comunicherà al Fornitore la data fissata per il collaudo di fine contratto di manutenzione a costo garantito. Le operazioni di collaudo avranno luogo presso la sede del Committente e saranno effettuate anche in assenza del Fornitore.

L'esito positivo o negativo del collaudo di fine contratto di manutenzione a costo garantito full service, sarà formalizzato mediante comunicazione scritta da parte del Committente al Fornitore, mediante PEC.

Indipendentemente dal sistema di pagamento concordato per quanto attiene alle prestazioni del servizio di manutenzione in Full Service da parte del Fornitore, il Committente liquiderà l’importo relativo all’ultimo semestre contestualmente all’esito positivo del presente collaudo.

In caso di esito negativo non si darà seguito allo svincolo della cauzione prevista al successivo art. 11 CAUZIONE RELATIVA AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE A COSTO GARANTITO del presente “Regolamento di Manutenzione” - Allegato CT4.

Il Committente si riserva la facoltà di richiedere:

- apportare modifiche, concordemente con il costruttore del veicolo, atte a migliorare le prestazioni tecniche e/o ambientali di alcuni componenti o di tutto il veicolo;
- aggiornare il software e l'hardware di bordo del veicolo in linea con le innovazioni tecnologiche che saranno presenti sul mercato;
- apportare modifiche al Piano di Manutenzione concordemente con il Fornitore.

## **ART. 9 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE A COSTO GARANTITO**

Qualora attraverso i controlli e i collaudi di cui al precedente Art. 8 CONTROLLO E COLLAUDO del presente “Regolamento di Manutenzione” - Allegato CT4, dovessero emergere dei livelli di prestazione insoddisfacenti rispetto ai requisiti di cui al presente “Regolamento di Manutenzione” - Allegato CT4, la Committente si riserva, di pieno diritto e senza formalità di sorta, la facoltà di esercitare il recesso dal contratto a costo garantito, con semplice preavviso scritto di almeno 50 (cinquanta) giorni, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali risultanti dal calcolo degli indici e dei parametri precedentemente descritti.

## **ART.10 PENALI RELATIVE AL CONTRATTO MANUTENZIONE A COSTO GARANTITO**

### **10-1 PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEI PARAMETRI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE A COSTO GARANTITO**

#### **10-1.1 INDISPONIBILITÀ VEICOLI**

---

Si richiama il punto 1.5 dell'Allegato CT2 Penali. Il Committente comunicherà al Fornitore, con cadenza trimestrale, l'elenco dei veicoli resi non disponibili, per cause coperte da garanzia o dal servizio di manutenzione a costo garantito.

#### **10-1.2 INADEMPIENZA RISPETTO AL PIANO DI MANUTENZIONE**

---

Qualora nell'esecuzione del servizio di manutenzione a costo garantito, secondo quanto predisposto dal Fornitore per il periodo richiesto, si riscontri la non esecuzione di alcuna delle operazioni appositamente predisposte dallo stesso ed allegate all'offerta all'interno dell'Allegato B1, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- rimborso del 50% (cinquanta per cento) dei costi d'acquisto dei materiali non utilizzati. Si intende con ciò che, atteso che il Fornitore ha quotato la propria offerta sulla base di una serie di interventi che comportano l'utilizzo di una certa quantità di materiale, il Committente non può ammettere che alcuno di tali materiali non venga utilizzato secondo quanto indicato nell'Allegato B1 punto 1.5. Il costo dei ricambi sarà adeguato nel tempo, secondo la variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) con esclusione dei tabacchi, avvenuta durante gli anni;

- rimborso del 50% (cinquanta per cento) dei costi di manodopera relativi alle ore di manutenzione non effettuate rispetto a quelle dichiarate all'interno dell'Allegato B1 punto 1.5. Per la quantificazione della manodopera, si farà riferimento al tariffario ufficiale del Fornitore, attualizzato alla data dell'applicazione della penale stessa.
- Per ritardi superiori a 5.000 (cinquemila) chilometri rispetto alla scadenza di manutenzione programmata, causati dal Fornitore, il Committente addebiterà al Fornitore stesso l'onere di tale ritardo; tale onere, a partire dal 5.001° (cinquemilunesimo) chilometro di ritardo documentato, sarà pari a € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni veicolo che risultasse in questa situazione.

Gli importi delle penali di cui al presente paragrafo 10-2, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, potranno essere escussi dalla cauzione relativa al servizio a costo garantito di cui al successivo art. 11 CAUZIONE RELATIVA AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE A COSTO GARANTITO del presente "Regolamento di Manutenzione" - Allegato CT4, oppure trattenuti dal pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per il servizio di manutenzione a costo garantito, nelle forme e nei modi che saranno concordati con il Fornitore all'atto della sottoscrizione del Contratto.

## **ART.11 CAUZIONE RELATIVA AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE A COSTO GARANTITO FULL SERVICE**

All'atto della sottoscrizione del Contratto per l'esecuzione del servizio di manutenzione a costo garantito, descritti all'interno del presente "Regolamento di Manutenzione" - Allegato CT4, il Fornitore dovrà versare una cauzione, a garanzia degli obblighi assunti per l'esecuzione del servizio di manutenzione a costo garantito nel periodo di durata del contratto, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo preventivato in relazione al chilometraggio medio previsto dalla MISSIONE TIPICA del Capitolato Tecnico.

Detta cauzione dovrà essere prestata mediante una delle modalità previste per la cauzione relativa agli obblighi di gara.

In caso di inadempimento del Committente, il Fornitore potrà richiedere esclusivamente la restituzione del documento della cauzione fidejussoria, senza null'altro poter pretendere per alcun titolo o causa.

La cauzione relativa al servizio di manutenzione a costo garantito sarà svincolata a seguito di esito positivo del collaudo di fine manutenzione a costo garantito FULL SERVICE, di cui all'art. 8.4 COLLAUDO DI FINE CONTRATTO del presente "Regolamento di Manutenzione" - Allegato CT4

Resta salvo per la Committente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il Fornitore sarà obbligato a reintegrare la cauzione, di cui il Committente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. L'integrazione della cauzione dovrà avvenire nel termine improrogabile di 10 (dieci) giorni di calendario dalla richiesta scritta, a mezzo PEC, del Committente.

In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Fornitore aggiudicatario, prelevandone l'importo dal saldo o da acconti di pagamento del servizio di manutenzione a costo garantito.

## ART.12 STRUTTURA DEDICATA ALLA GARANZIA

Il Fornitore deve dichiarare nel modulo di presentazione dell'offerta tecnica - Allegato B1 quale o quali sedi di assistenza tecnica diretta intende utilizzare per l'effettuazione delle prestazioni di **GARANZIA**:

In particolare dovrà indicare quanto segue:

- Se trattasi di filiale, concessionaria oppure di officina autorizzata. In quest'ultimo caso specificare se si tratti di struttura dedicata specificamente alla manutenzione di autobus e se quest'ultima sia in grado di operare la manutenzione sull'intero mezzo o solo su parti di esso;
- Le risorse umane, le azioni amministrative e di supervisione e controllo che il Fornitore intende destinare al servizio di garanzia ed eventualmente di manutenzione a costo garantito-full service;
- Se la Struttura indicata dispone di un proprio magazzino ricambi;
- Il numero di dipendenti totali impiegati presso la struttura dedicata, separati per i diversi reparti quali: personale interno officina, personale operante all'esterno per interventi in linea, personale operante presso l'eventuale magazzino ricambi ed impiegati;
- Se la struttura dedicata ha acquisito la Certificazione di Qualità, rilasciata da Organismo accreditato, relativa al centro di assistenza post-vendita ed eventuale vendita parti di ricambi, purché tali Certificati siano in corso di validità alla data dell'offerta;
- Le eventuali officine mobili dedicate, operanti all'esterno per interventi in linea, puntualizzando il numero dei mezzi, il loro modello e relative caratteristiche nonché una descrizione sommaria dell'attrezzatura in dotazione;
- Le attrezzature speciali, diagnostiche e di elevata rilevanza tecnica espressamente dedicate alla manutenzione autobus in dotazione alla struttura di che trattasi;
- Fornire dettagliato piano di formazione del personale appartenente al servizio di garanzia ed eventualmente di manutenzione a costo garantito-full service.

## ART. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono ipotesi di risoluzione del contratto di servizio di manutenzione a costo garantito affidato al fornitore:

1. rifiuto a svolgere il servizio di manutenzione a costo garantito;
2. subappalto o cessione del "Contratto a costo garantito" senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente;
3. fallimento o cessazione dell'attività;
4. mancato rispetto delle disponibilità degli autobus fissate dall'art. 3.2 DISPONIBILITÀ DEI VEICOLI del presente "Regolamento di Manutenzione" - Allegato CT4
5. qualora vengano posti in essere artefizi o raggiri volti ad ottenere il compenso o venga dichiarato il falso in merito all'effettuazione delle prestazioni;
6. cessazione del contratto o della concessione di trasporto del Committente con l'Ente affidante;
7. in caso di subentro, totale o parziale da parte di altro gestore, limitatamente ai soli veicoli oggetti del subentro.



Al verificarsi di una delle suddette ipotesi di cui dal punto 1 al punto 5, è facoltà delle Committente dichiarare il contratto risolto di diritto ex art. 1456 Codice Civile, senza necessità di procedere a diffida o comunicazione alcuna e la Committente avrà diritto all'incameramento della cauzione fissata all'art. 11 CAUZIONE RELATIVA AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE A COSTO GARANTITO del presente "Regolamento di Manutenzione" - Allegato CT4 fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.



**UNIONE  
EUROPEA**  
Fondi Strutturali e  
di Investimento  
Europei